



CONFINDUSTRIA

Lente sull'UE n° 87

Proposta di Direttiva

Corporate Sustainability Due Diligence

Nota di Aggiornamento

Febbraio 2022



## Sommario

<b>1</b>	<b>Introduzione.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Quadro generale.....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Disposizioni di maggior interesse .....</b>	<b>3</b>
	Oggetto della direttiva (Articolo 1) .....	3
	Campo di applicazione (Articolo 2) .....	3
	Impatto sulle PMI .....	3
	Dovuta diligenza (Articoli 4-11) .....	4
	Lotta al cambiamento climatico (Articolo 15) .....	4
	Autorità di vigilanza (Articolo 17) .....	5
	Sanzioni (Articolo 20) .....	5
	Responsabilità civile (Articolo 22).....	5
	Duty of care degli amministratori e due diligence (Articoli 25 e 26) .....	5

## 1 Introduzione

Il **23 febbraio 2022**, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva in materia di dovuta diligenza sulla sostenibilità aziendale con l'obiettivo di **promuovere un comportamento sostenibile e responsabile delle imprese** in tutte le catene globali del valore.

La direttiva si colloca all'interno del **quadro del Green Deal europeo** e degli **obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite**, e si basa sulla consapevolezza che le imprese giocano un ruolo chiave nella costituzione di un'economia e di una società sostenibili. Di conseguenza, le nuove regole hanno come obiettivo quello di favorire la transizione verde e proteggere i diritti umani, in Europa e non solo.

Nonostante la sostenibilità sia ancorata ai valori dell'UE e le imprese mostrino un crescente impegno a rispettare i diritti umani e a ridurre il proprio impatto sul pianeta, i progressi nell'integrare questi aspetti nelle strategie aziendali rimangono, secondo la Commissione, ancora lenti. Per questo, l'Esecutivo UE ritiene necessario introdurre degli **obblighi definiti e promuovere un'azione coordinata a livello europeo**.

La proposta legislativa risponde anche all'invito a legiferare in materia di sostenibilità aziendale trasmesso da Parlamento europeo e Consiglio rispettivamente nel marzo 2021 e nel dicembre 2020. La proposta tiene inoltre conto delle risposte raccolte durante la **consultazione pubblica** lanciata nell'ottobre 2020, alla quale Confindustria ha risposto, e dei risultati degli studi sulla *governance* societaria sostenibile (luglio 2020) e sugli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento (febbraio 2020). Infine, la proposta si basa sui principi guida delle Nazioni Unite, sulle linee guida dell'OCSE sulla condotta responsabile delle imprese ed è in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani, lavoro e commercio.

Nei prossimi mesi, la proposta passerà all'esame di Parlamento europeo e Consiglio. Una volta adottata, **gli Stati membri avranno due anni per trasporre la direttiva**.

## 2 Quadro generale

Le imprese dell'UE, soprattutto quelle di grandi dimensioni, si affidano a **catene del valore** globali. Data la complessità di queste ultime, l'identificazione e la mitigazione di impatti ambientali negativi o legati al rispetto dei diritti umani può rappresentare un elemento di difficoltà per le società europee. La Commissione ritiene che un maggior esercizio di dovuta diligenza e l'integrazione di obiettivi sostenibili nei piani strategici delle imprese possa ridurre tali difficoltà. Le norme proposte dalla direttiva forniranno, secondo l'Esecutivo UE, **certezza giuridica, condizioni di parità e un vantaggio competitivo** alle imprese e garantiranno al contempo più trasparenza ai consumatori.

In questo contesto, secondo gli obiettivi della Commissione, la direttiva in particolare:

- **migliorerà le pratiche di *governance* aziendale**, prevenendo l'integrazione nei processi aziendali della gestione e mitigazione dei rischi correlati agli impatti dell'attività delle imprese ai diritti umani e sull'ambiente, tenendo conto anche di quelli derivanti dalle loro controllate e catene del valore;
- **eviterà la frammentazione** degli obblighi di diligenza nel mercato unico.

### 3 Disposizioni di maggior interesse

#### Oggetto della direttiva (Articolo 1)

La direttiva stabilisce norme sugli obblighi delle imprese in merito agli **impatti negativi**, effettivi e potenziali, **sui diritti umani e sull'ambiente derivanti dalla propria attività, dalle loro filiali e dalla catena del valore di entità con cui l'azienda abbia un rapporto consolidato**. Sancisce inoltre una regolamentazione sulla responsabilità di eventuali violazioni di tali obblighi.

#### Campo di applicazione (Articolo 2)

La direttiva si applica alle **società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro**, che soddisfano una delle seguenti condizioni, rispettivamente dopo due e quattro anni dall'entrata in vigore della stessa:

- la società ha più di **500 dipendenti** e più di **150 milioni di euro** di fatturato netto annuale a livello mondiale;
- la società ha più di **250 dipendenti** e un fatturato netto maggiore di **40 milioni di euro** a livello mondiale, a condizione che almeno il 50% di tale fatturato sia realizzato in uno dei seguenti **settori**: manifattura; agricoltura; silvicoltura; pesca; fabbricazione di prodotti alimentari; commercio all'ingrosso di materie prime agricole, animali vivi, legno, alimenti e bevande; estrazione di risorse minerali; fabbricazione di prodotti metallici e altri prodotti minerali non metallici; commercio all'ingrosso di risorse e prodotti minerali, e intermedi.

La direttiva si applica inoltre alle **società costituite conformemente alla legislazione di un Paese terzo**, secondo analoghi criteri<sup>1</sup>, salvo nessuna specificazione quanto al numero di dipendenti.

#### Impatto sulle PMI

Le **piccole e medie imprese** (PMI) non rientrano nel campo di applicazione della proposta. Tuttavia, potrebbero essere indirettamente interessate dalle disposizioni nella stessa

---

<sup>1</sup> Per quanto riguarda le società extra UE, il fatturato considerato non è quello a livello mondiale ma è quello generato nel territorio dell'Unione.

contenute qualora operino come appaltatori o subappaltatori delle imprese che rientrano esplicitamente nel campo di applicazione. Pertanto, le imprese il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a supportare le PMI nel rispettare **requisiti** di dovuta diligenza **equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati**, nel caso in cui tali requisiti mettano in pericolo la loro redditività. Inoltre, con l'obiettivo di mitigare l'onere finanziario o amministrativo a carico delle PMI, queste ultime possono beneficiare delle **misure di accompagnamento** previste dalla direttiva, che includono un sostegno nello sviluppo di siti web, piattaforme o portali dedicati, un potenziale sostegno finanziario, e linee guida, anche per quanto riguarda le clausole contrattuali (art. 14).

### **Dovuta diligenza (Articoli 4-11)**

L'articolo 4 richiede agli Stati membri di assicurarsi che le imprese implementino un processo di *due diligence* in materia di diritti umani e ambiente, secondo le previsioni di cui agli articoli dal 5 all'11 della direttiva. La due diligence deve essere integrata nelle politiche aziendali, aggiornata annualmente e deve includere un codice di condotta per i dipendenti della società e delle sue filiali.

Gli Stati membri dovranno assicurare che le imprese adottino misure appropriate per **identificare, prevenire ed eventualmente porre fine o mitigare impatti negativi**, effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente nelle loro operazioni, nelle loro filiali e a livello delle loro relazioni commerciali dirette o indirette stabilite nella loro catena del valore.

Gli Stati membri dovranno inoltre garantire che le imprese prevedano la possibilità per persone, sindacati e organizzazioni della società civile di **presentare reclami** in caso di preoccupazioni legittime riguardanti impatti negativi delle attività aziendali sui diritti umani o sull'ambiente.

### **Lotta al cambiamento climatico (Articolo 15)**

Gli Stati membri dovranno garantire che le società più grandi tra quelle interessate dalla presente direttiva adottino un piano per assicurare che il loro **modello di business** sia **compatibile con la transizione verso un'economia sostenibile** e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C, in linea con l'accordo di Parigi. Gli Stati membri dovranno anche garantire che le imprese includano nel loro piano obiettivi di riduzione delle emissioni, qualora il cambiamento climatico venga identificato come un rischio o un impatto principale dell'attività dell'impresa.

L'adempimento di tali obblighi dovrà essere tenuto in debita considerazione da parte delle società nella determinazione della remunerazione variabile, laddove quest'ultima sia parametrata sul contributo dei singoli amministratori al perseguimento della strategia aziendale e degli interessi di lungo termine, nonché della sostenibilità.

### **Autorità di vigilanza (Articolo 17)**

L'articolo 17 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di designare una o più **autorità nazionali di vigilanza** al fine di garantire il rispetto da parte delle società degli obblighi di dovuta diligenza, conformemente all'articolo 18, che ne definisce i poteri e le risorse. I rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza formeranno una **rete europea di autorità di vigilanza**, con lo scopo di garantire l'allineamento delle pratiche di regolamentazione e facilitare la condivisione di informazioni (art. 21).

### **Sanzioni (Articolo 20)**

Gli Stati membri dovranno stabilire **sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate**, applicabili nel caso di violazioni delle disposizioni della presente direttiva, e garantirne l'attuazione. L'entità di eventuali sanzioni pecuniarie deve essere basata sul fatturato della società.

### **Responsabilità civile (Articolo 22)**

Gli Stati membri dovranno assicurare che le società siano **responsabili per danni** subiti da terzi, nel caso in cui non abbiano rispettato gli obblighi della presente direttiva (art. 7 e 8) e a seguito di tale inosservanza si sia verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto o eliminato.

### **Duty of care degli amministratori e due diligence (Articoli 25 e 26)**

Gli Stati membri dovranno assicurare che gli amministratori delle società costituite secondo la legislazione di uno Stato membro considerino gli effetti delle loro decisioni in materia di sostenibilità con particolare riferimento ai profili, concernenti diritti umani, cambiamenti climatici e conseguenze ambientali, di breve, medio e lungo termine. Inoltre, gli Stati membri dovranno garantire l'applicazione delle disposizioni normative nazionali che riguardano la violazione dei doveri degli amministratori anche alle disposizioni della direttiva.

Infine, la direttiva prescrive agli Stati membri di prevedere che gli amministratori siano tenuti a: *i)* curare l'implementazione e la supervisione delle azioni e delle politiche di dovuta diligenza, tenendo in debita considerazione quanto eventualmente rilevato dagli *stakeholder* e dalle organizzazioni della società civile, nonché informando al riguardo il Consiglio di amministrazione; *ii)* adattare la strategia aziendale per tenere conto degli effetti negativi effettivi e potenziali individuati, insieme alle conseguenti misure adottate per porvi fine o prevenirli.